



Bruxelles, 30.10.2017  
COM(2017) 628 final

2017/0277 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di trentasettesima riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa con riguardo ad un emendamento dell'allegato II**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella trentasettesima riunione annuale del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, che si terrà a Strasburgo (Francia) dal 5 all'8 dicembre 2017, con riguardo alla prevista adozione di una decisione relativa ad un emendamento dell'allegato II della convenzione.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. La convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa**

La convenzione del 1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna, di seguito «l'accordo») è finalizzata ad assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche europee e dei rispettivi habitat naturali, segnatamente laddove tale conservazione richieda la cooperazione di diversi Stati. È un trattato intergovernativo concluso sotto l'egida del Consiglio d'Europa. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 1982. L'Unione europea è parte contraente dell'accordo dal 1° settembre 1982<sup>1</sup>. Ad oggi si contano 51 parti contraenti dell'accordo, tra cui tutti gli Stati membri dell'UE.

#### **2.2. Il comitato permanente**

Il comitato permanente è l'organo decisionale della convenzione, competente nel valutare lo stato di conservazione delle specie e quindi anche l'inserimento delle specie stesse negli allegati della convenzione. Le sue funzioni sono elencate agli articoli 13-15 dell'accordo. Il comitato si riunisce almeno ogni due anni e ogniqualvolta la maggioranza delle parti contraenti lo richieda. È diventata consuetudine per il comitato permanente riunirsi una volta l'anno.

Il mandato per la posizione dell'Unione rispetto agli emendamenti degli allegati è determinato da una decisione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione. Le posizioni comuni dell'UE relative ad altri progetti di decisioni e risoluzioni sono concordate in precedenti riunioni del competente gruppo di lavoro del Consiglio o durante riunioni di coordinamento in loco dell'UE.

#### **2.3. Atto previsto del comitato permanente**

Nella trentasettesima riunione annuale del comitato permanente, che si terrà a Strasburgo (Francia) dal 5 all'8 dicembre 2017, sarà adottata una decisione relativa ad un emendamento dell'allegato II dell'accordo («l'atto previsto»).

---

<sup>1</sup> Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1).

A norma dell'articolo 17 dell'accordo gli emendamenti degli allegati sono adottati con la maggioranza dei due terzi delle parti contraenti; entrano in vigore per tutte le parti tre mesi dopo l'adozione ad opera del comitato permanente, a meno che un terzo delle parti contraenti non abbia notificato obiezioni e fatta eccezione per le parti che sollevano un'obiezione (riserva) durante la riunione del comitato permanente.

Scopo dell'atto previsto è modificare l'allegato II dell'accordo a norma dall'articolo 17 dell'accordo stesso.

L'atto previsto diventa vincolante per le parti contraenti a norma dell'articolo 6 dell'accordo, secondo il quale ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II.

### **3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

Il comitato permanente è un organo istituito dall'accordo. La trentasettesima riunione del comitato permanente dell'accordo si terrà a Strasburgo (Francia) dal 5 all'8 dicembre 2017.

La Repubblica d'Albania ha presentato una proposta volta a emendare l'allegato II dell'accordo al fine di includere la lince dei Balcani, *Lynx lynx* spp. *balcanicus*, sottospecie della lince *Lynx lynx*, già inserita nell'allegato III dell'accordo (specie protette animali).

L'Unione dovrebbe sostenere la proposta in quanto scientificamente fondata e coerente con l'impegno dell'Unione di cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità.

È pertanto necessario che il Consiglio prenda una decisione volta a stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di trentasettesima riunione del comitato permanente con riguardo alla proposta di emendamento.

La proposta di emendamento non richiede modifiche del diritto dell'Unione in vigore.

### **4. BASE GIURIDICA**

#### **4.1. Base giuridica procedurale**

##### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che

"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>2</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso in questione*

Il comitato permanente è un organo istituito dall'accordo. La trentasettesima riunione annuale del comitato permanente dell'accordo si terrà a Strasburgo (Francia) dal 5 all'8 dicembre 2017.

L'atto che il comitato permanente deve adottare ha effetti giuridici. L'atto previsto è vincolante secondo il diritto internazionale conformemente all'articolo 6 della convenzione onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II; il suddetto atto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente e se una di esse è identificabile come principale mentre l'altra è solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### *4.2.2. Applicazione al caso in questione*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1.

### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

---

<sup>2</sup> Causa C-399/12 Germania contro Consiglio, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di trentasettesima riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa con riguardo ad un emendamento dell'allegato II**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna, di seguito «l'accordo») è stata conclusa dall'Unione con decisione 82/72/CEE del Consiglio<sup>3</sup> ed è entrata in vigore il 1° giugno 1982. L'accordo è finalizzato ad assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei rispettivi habitat naturali, segnatamente laddove tale conservazione richieda la cooperazione di diversi Stati. È un trattato intergovernativo concluso sotto l'egida del Consiglio d'Europa.
- (2) A norma dell'articolo 17 dell'accordo, il comitato permanente può adottare una decisione per modificare gli allegati dell'accordo.
- (3) Nella trentasettesima riunione che si terrà dal 5 all'8 dicembre 2017 il comitato permanente dovrà adottare una decisione che modifica l'allegato II dell'accordo.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato permanente in quanto la decisione vincolerà l'Unione.
- (5) L'Unione dovrebbe sostenere la proposta di inserire nell'allegato II dell'accordo la lince dei Balcani, *Lynx lynx* spp. *balcanicus*, sottospecie della lince *Lynx lynx* già figurante nell'allegato III dell'accordo; la proposta è infatti scientificamente fondata e coerente con l'impegno dell'Unione di cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità conformemente all'articolo 5 della convenzione ONU sulla diversità biologica e alle decisioni adottate in occasione della conferenza delle parti nell'ambito di detta convenzione, segnatamente per quanto riguarda l'obiettivo mondiale concordato nella decima riunione, secondo cui entro il 2020 dovrà essere

---

<sup>3</sup> GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1.

scongiurata l'estinzione delle specie notoriamente a rischio e dovrà essere migliorato e consolidato il loro stato di conservazione, in particolare di quelle maggiormente in diminuzione.

- (6) La lince *Lynx lynx* figura già negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio<sup>4</sup>, quindi inserire la sottospecie lince dei Balcani *Lynx lynx* spp. *balcanicus* nell'allegato II dell'accordo non richiederebbe alcuna modifica del diritto dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella trentasettesima riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa consiste nell'appoggiare l'inserimento della *Lynx lynx* spp. *balcanicus* nell'allegato II della convenzione stessa.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

<sup>4</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).